

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Ultima modifica: Sabato, 29 Maggio 2021 22:04

Visite: 12572

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.